



Sent. 140/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente

Paola Briguori Consigliere

Antonio Palazzo Consigliere

Marco Fratini Consigliere relatore

Flavia D'Oro Primo referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti al n. **60370** del registro di segreteria,
promosso da:

~~PAPALIA Mario~~, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro
Formica, elettivamente domiciliato come in atti

~~-appellante principale-~~

~~PASTORELLI Luca~~, rappresentato e difeso dall'Avv. Sauro Galli,
elettivamente domiciliato come in atti,

~~-appellante incidentale-~~

contro

~~Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale regionale per l'Umbria;~~

~~Procura generale della Corte dei conti;~~

e nei confronti di

BANTI Alessandro, non costituito

per l'annullamento e/o la riforma

la sentenza della Sezione giurisdizionale Corte dei conti per la regione Umbria n. 53/2022, pronunciata il 20 aprile 2022, depositata il 25 agosto 2022 e notificata il 29 agosto 2022.

Esaminati tutti gli atti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 luglio 2026, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Giuseppina Di Maro - data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione del Cons. Marco Fratini - l'avv. Alessandro Formica per l'appellante principale Papalia Mario e su delega dell'avv. Sauro Galli per l'appellante incidentale Pastorelli Luca e il V.P.G. Attilio Beccia, in rappresentanza della Procura generale;

Considerato in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 28 ottobre 2021, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Umbria conveniva in giudizio Papalia Mario, Luca Pastorelli e Banti Alessandro, succedutisi nella responsabilità dell'Area tecnica del Comune di Bettona, chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivato dalla mancata produzione di ricavi da tre impianti fotovoltaici comunali.

Il Comune di Bettona aveva realizzato, nell'anno 2009, cinque impianti fotovoltaici presso immobili di sua proprietà e aveva

stipulato, per ciascuno di essi, convenzioni con il Gestore dei servizi

energetici relative al cosiddetto conto energia e allo scambio sul posto.

Le utilità economiche connesse a tali rapporti erano parametrize all'energia effettivamente prodotta e immessa nella rete o utilizzata in compensazione.

L'azione riguardava gli impianti installati presso:

1) la scuola media di via Lombardia;

2) la scuola elementare di via Veneto n. 1;

3) il Circolo Santa Croce in località Colle.

Secondo la prospettazione attorea, le convenzioni relative a tali impianti erano state sospese dal 2015, in conseguenza del mancato adeguamento dei sistemi di interfaccia alle prescrizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 243/2013/R/eel e nell'Allegato A70 alla norma CEI 0-21.

La Procura regionale quantificava il pregiudizio, per il periodo compreso tra il 2016 e il 2019, in complessivi € 45.976,64.

In particolare, indicava:

- per l'impianto di via Lombardia € 15.729,02 per mancati introiti da conto energia ed € 1.127,00 per mancati ricavi da scambio sul posto;
- per l'impianto di via Veneto n. 1 € 13.962,14 ed € 667,00;
- per quello del Circolo Santa Croce € 13.123,24 ed € 1.368,24.

La domanda era fondata sull'assunto che i responsabili dell'Area tecnica non avessero svolto gli occorrenti controlli e interventi manutentivi, non avessero rilevato tempestivamente il distacco degli

impianti dalla rete e non avessero sollecitato gli ingegneri Marianna

Marconi e Marco Camilloni, incaricati nel dicembre 2016 di verificare

lo stato degli impianti, a concludere con tempestività l'attività affidata.

La relazione dei professionisti era stata trasmessa al Comune il 4 marzo 2019.

La Procura attribuiva il danno ai tre convenuti in proporzione alla durata dei rispettivi incarichi:

- € 14.133,21 a Mario Papalia, indicato quale responsabile dell'Area tecnica sino al 31 marzo 2017;

- € 26.036,57 a Luca Pastorelli, in servizio dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2019;

- € 5.806,84 ad Alessandro Banti, responsabile per il restante periodo dell'anno 2019.

2. Costituitosi nel giudizio di primo grado, Papalia Mario contestava la riferibilità causale del pregiudizio a un'omessa manutenzione.

Deduceva che la sospensione delle convenzioni era dipesa da un obbligo tecnico sopravvenuto e che la deliberazione n.

243/2013/R/eel imponeva all'impresa distributrice specifici adempimenti informativi e sollecitatori prima del distacco.

Sosteneva che non fosse stata provata la ricezione, da parte del Comune, delle comunicazioni previste dalla disciplina di settore.

Il Papalia rappresentava, inoltre, di avere assunto la responsabilità dell'Area tecnica dopo la realizzazione degli impianti e di avere cessato l'incarico il 28 febbraio 2017.

Non appena ricevuta notizia delle criticità, aveva adottato la determinazione n. 92 del 1° dicembre 2016, affidando a professionisti esterni il controllo, la verifica e il monitoraggio degli impianti. Richiamava, infine, la grave carenza di personale e di risorse dell'ufficio e chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione dell'addebito.

Pastorelli Luca deduceva di avere preso servizio quando le convenzioni erano già sospese e quando l'incarico ai tecnici esterni era stato conferito. Produceva corrispondenza dalla quale risultavano interlocuzioni con lo Studio Marconi e con l'originario progettista degli impianti, ing. Aloigi, finalizzate al reperimento della documentazione tecnica mancante, all'aggiornamento degli inverter e alla ricostituzione delle credenziali di accesso al portale dell'impresa distributrice, risultate smarrite.

Il Pastorelli esponeva che il procedimento di ripristino aveva richiesto l'integrazione dei regolamenti di esercizio e degli schemi elettrici, l'intervento di soggetti dotati di specifiche competenze e le interlocuzioni con gli operatori del settore.

Evidenziava anche l'elevato carico di lavoro dell'Area tecnica, cui faceva capo una parte considerevole dei procedimenti comunali, e la progressiva riduzione del personale assegnato.

Contestava, pertanto, la sussistenza della condotta antigiuridica, del nesso causale, del danno e della colpa grave.

3. Con la sentenza n. 53/2022 la Sezione giurisdizionale Corte dei conti per la regione Umbria accoglieva integralmente la domanda.

Dopo avere richiamato, nella parte in fatto, la prospettazione della

Procura e le difese dei convenuti, affermava che la realizzazione di

impianti fotovoltaici costituisce opera meritevole e che il

conseguimento dei relativi vantaggi richiede una corretta

programmazione dei costi di installazione, gestione e aggiornamento.

La motivazione proseguiva osservando che:

- l'attività di gestione e aggiornamento, spettante ai responsabili dell'Area tecnica, era stata omessa;

- l'omissione di manutenzione aveva determinato il mancato incameramento delle somme preventivate, mentre il Comune continuava a pagare gli interessi sui mutui contratti;

- il fermo degli impianti, iniziato nel 2011 e aggravatosi nel 2015, non aveva incontrato alcuna iniziativa concreta da parte dei responsabili succedutisi negli anni.

Sulla base di tali proposizioni, la Sezione affermava la responsabilità di tutti i convenuti in proporzione al periodo di permanenza in servizio e li condannava al pagamento delle somme richieste, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese processuali, liquidate in € 546,22.

4. Papalia Mario proponeva appello principale avverso la sentenza n. 53/2022 della Sezione giurisdizionale Corte dei conti per la regione Umbria.

4.1. Con il primo motivo eccepiva la nullità della gravata sentenza per motivazione apparente, rilevando che il giudice territoriale si era limitato ad affermazioni generiche e non aveva illustrato il percorso

logico e giuridico relativo alla condotta, al nesso causale, all'elemento soggettivo e alla quantificazione del danno.

Con il **secondo motivo** sosteneva che la sospensione delle convenzioni non fosse stata causata dall'omessa manutenzione, bensì dall'obbligo di adeguamento introdotto dalla deliberazione n. 243/2013/R/eel.

Tale obbligo, secondo la difesa, avrebbe riguardato soltanto gli impianti di via Lombardia e del Circolo Santa Croce, entrambi di potenza pari a 9,6 kW, e avrebbe presupposto la preventiva informazione e il successivo sollecito dell'impresa distributrice.

Il Papalia deduceva che la Procura non aveva provato l'adempimento di tali obblighi da parte del distributore e che, ricevuta la notizia della cessazione degli incentivi, egli si era attivato mediante l'affidamento dell'incarico ai tecnici esterni.

Con il **terzo motivo** negava la colpa grave, richiamando la tempestiva iniziativa assunta, la cessazione dall'ufficio il 28 febbraio 2017, la carenza di personale e risorse e il rilevante carico di lavoro. Chiedeva l'annullamento o la riforma della sentenza e, in estremo subordine, l'esercizio del potere riduttivo.

5. Pastorelli Luca proponeva appello incidentale avverso la medesima sentenza n. 53/2022 della Sezione giurisdizionale Corte dei conti per la regione Umbria.

Con un **primo ordine** di censure deduceva la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 39 c.g.c., poiché la motivazione, pur graficamente esistente, non avrebbe indicato le prove considerate, non avrebbe

distinto le posizioni dei convenuti e non avrebbe esaminato le difese relative alla concreta attività da lui svolta.

L'appellante incidentale richiamava, in particolare, la corrispondenza intercorsa con i tecnici esterni.

Dalla comunicazione del 14 ottobre 2017 risultava che l'ing. Aloigi aveva già trasmesso una parte della documentazione, mentre restavano da acquisire il regolamento di esercizio dell'impianto del Circolo Santa Croce e gli schemi elettrici.

Successive interlocuzioni avevano riguardato le integrazioni documentali e la creazione di nuove credenziali sul portale di E-Distribuzione.

Il Pastorelli contestava, poi, la sovrapposizione tra manutenzione ordinaria e adeguamento tecnico imposto dalla disciplina sopravvenuta, l'automatica ripartizione del danno in ragione della durata dell'incarico, l'omessa considerazione della complessità della procedura e delle condizioni organizzative dell'ufficio.

Negava la colpa grave e sosteneva che la sospensione, anziché la revoca, delle convenzioni non avesse prodotto un danno definitivo, ma un mero differimento degli introiti.

Chiedeva la riforma integrale della sentenza o, in subordine, la riduzione dell'addebito.

6. La Procura generale concludeva per la riunione e il rigetto degli appelli. Escludeva la natura apparente della motivazione, ritenendo che la sentenza avesse comunque reso percepibile la ragione della decisione.

Nel merito osservava che il Papalia, prima della determinazione n. 92/2016, non aveva predisposto controlli idonei a rilevare il mancato funzionamento degli impianti e che la mancata informazione da parte dell'impresa distributrice avrebbe potuto rappresentare, al più, una concausa.

Quanto al Pastorelli, evidenziava che la richiesta documentale dello Studio Marconi del 14 ottobre 2017 aveva ricevuto riscontro soltanto il 21 agosto 2018, dopo un sollecito del giorno precedente.

La Procura Generale sosteneva che il controllo del funzionamento non richiedesse competenze specialistiche, essendo sufficiente verificare l'accensione del display collocato nei locali tecnici; che il carico di lavoro non giustificasse l'omesso monitoraggio e la tardiva collaborazione con i professionisti; che il danno fosse effettivo, poiché gli incentivi parametrati alla produzione non erano recuperabili per il periodo di inattività.

Infine, la Procura generale dava atto che Banti Alessandro - condannato in primo grado al pagamento di € 5.806,84 - non aveva impugnato la sentenza n. 53/2022 della Sezione giurisdizionale Corte dei conti per la regione Umbria e pertanto, nei suoi confronti, la decisione era passata in giudicato.

7. All'udienza pubblica le parti presenti si riportavano agli atti e insistevano nelle rispettive conclusioni.

La causa era quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

I riuniti appelli sono fondati e vanno accolti.

1. Gli appelli proposti da Papalia Mario e Pastorelli Luca sono diretti contro la medesima sentenza e investono la stessa vicenda sostanziale.

Pertanto ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c. ne deve essere disposta la riunione, per la decisione con un'unica pronuncia.

2. Sono fondati i motivi con i quali entrambi gli appellanti denunciano la nullità della sentenza per motivazione apparente.

L'art. 39, comma 2, lettera d), c.g.c. prescrive che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; il successivo comma 3 sanziona con la nullità la mancanza di tale elemento.

Il requisito della concisione non attenua l'obbligo di rendere riconoscibile il percorso che, muovendo dai fatti provati e dalle regole applicabili, conduce alla statuizione adottata.

Secondo il consolidato principio espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità, la motivazione è soltanto apparente quando, benché esistente sul piano grafico, non consente di individuare il fondamento della decisione, perché composta da proposizioni assertive, generiche o prive del necessario raccordo con le risultanze processuali, così da imporre all'interprete di ricostruire mediante congetture la ratio decidendi (Cass., Sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232).

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di appello di questa Corte (Sez. I centr. app., 28 luglio 2022, n. 376; Sez. III centr. app., 6 agosto 2018, n. 320).

La sentenza impugnata non supera tale soglia minima.

3. La sentenza n. 53/2022 della Sezione territoriale umbra non indica:

- quali specifiche condotte siano state attribuite a ciascun convenuto;
- in quali periodi siano state poste in essere o omesse;
- e sulla base di quali elementi probatori.

La formula secondo cui i responsabili dell'Area tecnica non avrebbero fatto nulla di concreto e fattivo accomuna posizioni diverse e non si confronta con:

- la determinazione di affidamento dell'incarico professionale;
- la corrispondenza prodotta dal Pastorelli;
- la sopravvenienza della disciplina tecnica;
- e con le dedotte carenze organizzative.

Non è illustrato il rapporto tra la generica omissione di manutenzione e la sospensione delle convenzioni, che la stessa prospettazione attorea riconduceva al mancato adeguamento dei sistemi di interfaccia.

Né sono spiegate le ragioni per le quali il mancato controllo ordinario avrebbe necessariamente impedito l'adeguamento, il momento nel quale ciascun responsabile avrebbe dovuto acquisire conoscenza del problema e il tempo occorrente, secondo un giudizio controfattuale, per ripristinare la produzione.

4. La sentenza del giudice di prime cure non dedica alcuna considerazione all'elemento soggettivo.

La mera titolarità dell'ufficio e il riferimento alla complessiva inefficienza della gestione non identificano la violazione gravemente colposa imputabile al singolo agente.

Analoga carenza riguarda il danno: la decisione recepisce gli importi domandati e li ripartisce in base al solo tempo di servizio, senza spiegare perché tale criterio cronologico corrisponda all'apporto causale individuale.

È significativo, inoltre, che la motivazione dell'impugnata sentenza richiami il pagamento degli interessi sui mutui contratti dal Comune, sebbene la Procura avesse espunto dalla citazione la relativa posta di danno e avesse limitato la domanda ai mancati introiti da conto energia e scambio sul posto.

Tale riferimento, estraneo al *thema decidendum* nella sua definitiva configurazione, non colma l'assenza dell'accertamento richiesto e conferma il carattere meramente assertivo del percorso decisorio.

Non è la brevità, in sé considerata, a determinare la nullità, bensì l'impossibilità di comprendere come le risultanze documentali e le articolate difese siano state valutate e perché esse siano state ritenute recessive rispetto alla tesi accusatoria.

Il primo giudice ha enunciato la conclusione della responsabilità, ma non ha svolto l'accertamento dei suoi elementi costitutivi.

5. La nullità così rilevata non comporta il rinvio della causa al giudice di primo grado.

L'art. 199 c.g.c. individua tassativamente le ipotesi di regressione del giudizio e, quanto alla nullità della sentenza, contempla al comma 1, lettera b), la sola mancanza della sottoscrizione del giudice, oltre ai vizi della notificazione e del contraddittorio espressamente indicati.

Non ricorre neppure l'ipotesi del comma 2, poiché la Sezione

regionale ha conosciuto del merito e ha pronunciato la condanna, ancorché con motivazione apparente.

In forza dell'effetto devolutivo degli appelli, questa Sezione deve quindi decidere il merito della domanda nei limiti delle posizioni impugnate, utilizzando il materiale istruttorio acquisito e valutando le censure formulate dalle parti.

6. La domanda della Procura regionale è infondata nei confronti di entrambi gli appellanti.

Ai sensi dell'art. 94 c.g.c. e del principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., incombe sulla Procura attrice la prova della condotta antigiuridica, del danno certo, attuale e concreto, del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Tali elementi devono essere accertati con riguardo alla posizione individuale di ciascun convenuto; non è sufficiente dimostrare una complessiva disfunzione dell'apparato né può la responsabilità discendere automaticamente dalla qualifica rivestita.

La regola assume particolare rilievo nella fattispecie, in cui il pregiudizio è stato imputato a tre funzionari succedutisi nel tempo mediante una percentuale corrispondente alla durata dei rispettivi incarichi.

Il criterio temporale può costituire un dato descrittivo, ma non sostituisce la dimostrazione del contributo causale e della gravità della condotta di ciascuno.

7. La ricostruzione attorea sovrappone fenomeni diversi: da un lato la manutenzione e la pulizia ordinaria degli impianti, incidenti sulla loro

efficienza produttiva; dall'altro l'adeguamento dei sistemi di interfaccia imposto dalla deliberazione n. 243/2013/R/eel, al quale è stata ricondotta la sospensione delle convenzioni e l'inattività dei tre impianti. La mancanza di manutenzione può astrattamente costituire un inadempimento dei doveri gestori e può ridurre la resa di un impianto funzionante. Essa, tuttavia, non coincide con l'intervento tecnico-regolatorio necessario per conformare il sistema di interfaccia alle nuove prescrizioni.

Per affermare la responsabilità degli appellanti occorre dimostrare non soltanto che un adeguato monitoraggio avrebbe consentito di rilevare prima l'inattività, ma anche quando tale rilevazione sarebbe dovuta avvenire, quali adempimenti sarebbero stati immediatamente esigibili e in quale data, secondo un criterio di regolarità causale, le convenzioni avrebbero ripreso efficacia. Tale dimostrazione non emerge dagli atti.

La deliberazione di settore prevedeva un procedimento informativo e sollecitatorio a carico dell'impresa distributrice.

La difesa del Papalia (appellante principale) ha specificamente contestato la prova della comunicazione dell'obbligo di adeguamento, della messa a disposizione del regolamento di esercizio aggiornato e del successivo sollecito.

La Procura erariale non ha prodotto elementi idonei a stabilire la data in cui tali comunicazioni siano state ricevute dal Comune di Bettona e, quindi, il momento dal quale una determinata omissione potesse essere imputata al responsabile dell'Area tecnica.

La stessa delimitazione tecnica dell'obbligo non risulta adeguatamente chiarita.

Il Papalia ha dedotto che la disciplina riguardasse, per potenza e data di entrata in esercizio, soltanto gli impianti di via Lombardia e del Circolo Santa Croce, mentre nella domanda è stato incluso anche l'impianto di via Veneto n. 1.

La tesi non è stata confutata mediante l'indicazione dei dati tecnici dell'impianto e della specifica causa della sua sospensione. L'incertezza incide direttamente sulla prova del danno riferito a tale impianto.

La circostanza, valorizzata dalla Procura generale, che un controllo visivo del display avrebbe consentito di rilevare lo stato di spegnimento non risolve il problema causale.

La conoscenza dell'inattività è soltanto il primo passaggio di una sequenza che comprende l'individuazione della causa, il reperimento dei documenti tecnici, l'eventuale ricostituzione delle credenziali informatiche, l'affidamento dell'intervento specialistico, l'adeguamento e le successive interlocuzioni con il distributore e con il GSE.

Non è provato che tutti tali passaggi potessero essere compiuti immediatamente né che il modesto costo indicato per l'adeguamento esaurisse l'intera procedura necessaria al ripristino.

8. Quanto alla posizione di Papalia Mario, è documentalmente certo che, una volta emersa la criticità, ha adottato la determinazione n. 92 del 1° dicembre 2016, conferendo a professionisti esterni l'incarico di

controllo, verifica e monitoraggio. La scelta di ricorrere a competenze

specialistiche è coerente con la natura tecnica della problematica e non

è stata censurata quanto all'idoneità dei professionisti prescelti o al

contenuto dell'incarico.

La Procura sostiene che tale iniziativa sarebbe stata preceduta da un

lungo periodo di inerzia.

Tuttavia, la domanda risarcitoria è stata circoscritta ai mancati introiti

maturati dal 2016 e non contiene la prova della data in cui il Papalia

ebbe conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza secondo un

dovere di controllo specificamente individuato, della sospensione e

delle ragioni che l'avevano determinata.

La mera esistenza di un generale compito di manutenzione non

consente di retrodatare automaticamente tale conoscenza.

Dopo il conferimento dell'incarico, il Papalia rimase responsabile

dell'Area tecnica per un periodo limitato, avendo cessato le funzioni

il 28 febbraio 2017.

Non gli sono riferibili i tempi successivi impiegati dai professionisti

per acquisire la documentazione, svolgere le verifiche e depositare la

relazione nel marzo 2019.

Né è stato indicato quale specifico sollecito, omesso nei meno di tre

mesi residui di servizio, avrebbe con elevata probabilità determinato

il ripristino anticipato degli impianti e quale quota di mancati introiti

sarebbe stata così evitata.

Le condizioni organizzative dedotte, caratterizzate dall'accorpamento

di più aree, dalla carenza di personale e dalla necessità di affidare

all'esterno le verifiche, non valgono di per sé a escludere qualsiasi dovere di vigilanza.

Esse, tuttavia, costituiscono elementi del contesto concreto che avrebbero dovuto essere comparati con la natura dell'adempimento richiesto e con il tempo effettivamente disponibile.

In assenza della prova di una consapevole o macroscopica inerzia, tali circostanze impediscono di qualificare la condotta come gravemente colposa.

9. Anche la posizione di Pastorelli Luca (appellante incidentale) non integra gli estremi della responsabilità amministrativa.

Il Pastorelli assunse l'incarico il 1° aprile 2017, quando le convenzioni erano già sospese e lo Studio Marconi era già stato incaricato.

La documentazione prodotta dimostra che il procedimento non era rimasto del tutto privo di impulso:

- furono avviate interlocuzioni con i tecnici e con l'originario progettista per acquisire gli atti mancanti;
- parte della documentazione venne trasmessa;
- furono segnalate l'assenza del regolamento di esercizio del Circolo Santa Croce, la mancanza degli schemi elettrici e la necessità di ricostituire le credenziali di accesso al portale del distributore.

La Procura generale attribuisce rilievo al periodo intercorso tra la comunicazione dello Studio Marconi del 14 ottobre 2017 e il riscontro del 21 agosto 2018.

Il dato evidenzia una dilatazione temporale e può essere valutato sul piano dell'efficienza amministrativa, ma non prova, da solo, una

condotta gravemente colposa causativa dell'intero danno imputato al

Pastorelli.

Non risulta, infatti, che:

- la documentazione richiesta fosse nella sua immediata disponibilità;

- né sono stati ricostruiti i tempi delle richieste rivolte all'ing. Aloigi e delle relative risposte.

Soprattutto, manca la prova che, ove l'integrazione fosse intervenuta in una determinata data anteriore, l'aggiornamento tecnico, il rinnovo del regolamento di esercizio e la riattivazione delle convenzioni sarebbero stati completati entro un termine certo, con conseguente produzione di una specifica quantità di energia e percezione di determinati incentivi.

La relazione conclusiva fu trasmessa nel marzo 2019 e il Pastorelli cessò dall'incarico il 30 giugno dello stesso anno.

Nel breve periodo residuo occorreva ancora affidare o eseguire gli interventi specialistici e completare le procedure con gli operatori del settore.

La Procura erariale non ha individuato atti immediatamente esigibili e omessi in tale intervallo, né ha dimostrato quale parte del danno sarebbe stata evitata attraverso la loro tempestiva adozione.

Il quadro organizzativo, documentato mediante le note richiamate dall'appellante, mostra che l'Area tecnica gestiva una pluralità di settori, una quota rilevante dei procedimenti comunali e, dal 2018, anche ulteriori competenze, a fronte di una riduzione del personale.

Anche in questo caso il contesto non vale come esimente automatica, ma concorre a escludere che il ritardo accertato esprima quella macroscopica e inescusabile trascuratezza richiesta per la colpa grave.

10. Non è condivisibile, in termini assoluti, l'affermazione del Pastorelli secondo cui la sola sospensione delle convenzioni avrebbe determinato un mero differimento, integralmente recuperabile, degli introiti.

Poiché le utilità del conto energia e dello scambio sul posto dipendono dall'energia effettivamente prodotta, l'inattività degli impianti può astrattamente generare un lucro cessante non recuperabile con la successiva riattivazione.

Tale astratta configurabilità non equivale, però, alla prova della domanda proposta.

Occorreva dimostrare, per ciascun impianto e per ciascun appellante, il periodo di inattività causalmente imputabile a una specifica omissione gravemente colposa, la data controfattuale di ripresa del funzionamento e i ricavi che, con ragionevole probabilità, sarebbero stati conseguiti.

La quantificazione complessiva dei mancati introiti e la sua ripartizione proporzionale alla durata degli incarichi presuppongono, anziché provare, questi passaggi.

La catena causale è inoltre caratterizzata dall'intervento di più fattori: gli obblighi informativi dell'impresa distributrice, la disponibilità della documentazione tecnica, l'attività dell'originario progettista e dei professionisti incaricati, il recupero delle credenziali, l'esecuzione

dell'adeguamento e i tempi delle procedure con il GSE. Tali fattori non escludono in astratto la responsabilità di un funzionario, ma impongono un accertamento puntuale del contributo di ciascuno, che nel presente giudizio non è stato fornito.

Neppure l'assenza di ordinaria manutenzione e la necessità di pulizia o potatura, menzionate nella relazione tecnica, consentono di colmare la lacuna.

Non è stata quantificata la perdita di produzione direttamente derivata da tali condizioni, distinta da quella conseguente alla sospensione per mancato adeguamento, né tale perdita è stata collegata a condotte individuali e a periodi determinati.

11. Infine, difetta la prova della colpa grave.

L'art. 1, co. 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo introdotto dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, applicabile ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 6, co. 1, della medesima legge, dispone che costituisce colpa grave:

- la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili;
- il travisamento del fatto;
- l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza.

Nel caso in esame, la disciplina tecnica sopravvenuta, il procedimento affidato anche all'iniziativa del distributore, la necessità di competenze specialistiche e il coinvolgimento di soggetti esterni escludono che i fatti accertati possano essere ricondotti a una violazione manifesta e inescusabile nei termini ora richiesti dalla legge.

Le condotte documentate - l'affidamento dell'incarico da parte del Papalia e le successive attività di reperimento e integrazione documentale durante la gestione del Pastorelli - sono incompatibili con l'affermazione di un totale disinteresse.

Possono residuare valutazioni critiche sui tempi e sull'organizzazione del monitoraggio, ma esse non superano la soglia della colpa ordinaria, irrilevante ai fini della responsabilità amministrativa.

12. In conclusione, la Procura regionale non ha assolto l'onere di provare, nei confronti di Papalia Mario e Pastorelli Luca, una condotta causale antiggiuridica gravemente colposa.

In accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, la domanda risarcitoria deve pertanto essere rigettata.

Restano assorbite le domande subordinate di riduzione dell'addebito.

13. L'esclusione definitiva della responsabilità per insussistenza del nesso causale e della colpa grave comporta l'applicazione dell'art. 31, comma 2, c.g.c.

Le spese legali devono essere poste a carico del Comune di Bettona e sono liquidate in € 3.050,00 oltre oneri di legge per entrambi i gradi di giudizio, complessivamente, per ciascun appellante.

P.Q.M.**La Corte dei conti****Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello**

previa riunione dell' appello principale di Papalia Mario e
dell'appello incidentale di Pastorelli Luca, definitivamente
pronunciando, come in motivazione,

ACCOGLIE

i riuniti appelli G 60370 di Papalia Mario e di Pastorelli Luca.

E, per l'effetto,

DICHIARA

la nullità, per motivazione apparente, della sentenza della Sezione
giurisdizionale regionale per l'Umbria n. 53/2022 nei capi concernenti
Papalia Mario e Pastorelli Luca;

RIGETTA

la domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti di Papalia
Mario e Pastorelli Luca.

Liquida, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., a carico del Comune di
Bettona, le spese legali per entrambi i gradi di giudizio
complessivamente in € 3.050,00, oltre oneri di legge, in favore di
ciascun appellante.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2026.

L'Estensore

Il Presidente

Marco Fratini

Tammaro Maiello

F.to digitalmente

F.to digitalmente

